

CONTRATTO DI CONSORZIO
Comunità Energetica Rinnovabile Portuale

.....

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una Comunità Energetica Rinnovabile Portuale quale consorzio con attività esterna denominato ".....".

Articolo 2 - Sede

1. Il consorzio ha sede in

Articolo 3 - Durata

1. Il Consorzio ha durata di, a decorrere dalla data della sua costituzione, la sua durata può essere prorogata ed il consorzio può essere sciolto prima della scadenza del termine.

Articolo 4 - Scopo e oggetto

1. Il Consorzio persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità consortile mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, a favore dei propri consorziati, di loro filiali, ovvero di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni e all'utilizzazione accorta e razionale dell'ambiente e delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

2. Più precisamente, il Consorzio ha lo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile portuale e di svolgere tutte le attività consentite.

3. L'obiettivo principale del Consorzio è fornire benefici ambientali, economici o consorziali a livello di comunità ai consorziati, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici dei consorziati.

Per raggiungere lo scopo suddetto, il Consorzio potrà svolgere le seguenti attività:

a) organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalla Comunità anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di Consoziati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei Consorziati come clienti. A tal fine potrà anche gestire i rapporti con il GSE; monitorare produzione e consumi dei propri consorziati con finalità di verifica e rendicontazione; accedere agli incentivi ed ai

rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i consorziati; ripartire i benefici economici tra i consorziati nel rispetto delle modalità definite nell'apposito regolamento.

b) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di Consorziati o di soggetti terzi;

c) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.

Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità in qualità di produttore in eccedenza rispetto all'energia condivisa il consorzio può concludere accordi con grossisti e trader.

d) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione/odi distribuzione. Il Consorzio può avvalersi di consulenti e fornitori terzi.

4. Il Consorzio potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente che mediante terzi:

- 1) la promozione e la collaborazione nell'ambito di attività di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni scientifiche e accademiche, su tematiche coerenti con il proprio oggetto consortile;
- 2) lo stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- 3) l'individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;
- 4) il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
- 5) la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
- 6) la promozione dell'attività del Consorzio, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- 7) l'adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività del Consorzio;
- 8) l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;

9) la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

5. Il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto consortile.

6. In via strumentale e sussidiaria il Consorzio potrà svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari, finanziaria e ogni altra iniziativa, necessaria per il raggiungimento delle finalità statutarie, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

7. Il Consorzio può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini consortili, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari ed i finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie di qualunque natura.

8. Avuto riguardo alle finalità del Consorzio, e particolarmente avuto riguardo al fatto che lo stesso utilizza anche fondi e risorse pubbliche provenienti dai consorziati o da altre istituzioni pubbliche, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità ai consorziati dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale pro-tempo vigente.

9. Nello svolgimento della propria attività, il Consorzio si avvarrà prioritariamente del proprio personale e del personale e delle strutture messi a disposizione dai Consorziati. Le condizioni e le modalità di utilizzo da parte del Consorzio di personale e risorse messi a disposizione dai consorziati, saranno disciplinate da appositi regolamenti interni o da specifica pattuizione.

10. Il Consorzio è autonomo ed ha una partecipazione aperta e volontaria nei limiti previsti dalla disciplina di settore.

Articolo 5- Categorie di Consorziati

1. I consorziati si distinguono in Consorziati fondatori e Consorziati ordinari.

2. Sono consorziati fondatori la Adsp ... e ... che hanno sottoscritto l'atto costitutivo ed hanno la proprietà dell'impianto di produzione di energia rinnovabile messo nella disponibilità della Comunità Energetica.

3. Sono consorziati ordinari le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti territoriali o autorità locali, che richiedono l'iscrizione al Consorzio.

4. I consorziati ordinari si distinguono in:

- Consorziati produttori;
- Consorziati consumatori;

- Consorziati concedenti.

5.- Sono consorziati consumatori i soggetti che hanno la titolarità di un punto di prelievo di energia elettrica sotteso alla medesima Cabina di trasformazione primaria e condividono i propri consumi di energia elettrica all'interno della Comunità Energetica, ma che non dispongono, su tale punto di prelievo, di alcun impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti energetiche rinnovabili.

6.- Sono consorziati produttori i soggetti che hanno la titolarità o la disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, connessi alla rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina di trasformazione primaria. Il punto di connessione alla rete di distribuzione degli impianti di produzione di ciascun consorzio produttore può altresì prelevare energia dalla rete nei momenti in cui ciò sia necessario, senza che ciò comporti la decadenza della qualifica di consorzio produttore.

7.- È consentito al consorzio produttore che abbia la titolarità o la disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui sopra conferire nella disponibilità della Comunità Energetica contestualmente ulteriori POD di solo consumo.

Sono Consorziati Concedenti gli enti territoriali o autorità locali proprietari di immobili, che hanno/intendono concedere in favore del Consorzio, il diritto di superficie su specifiche aree per consentire la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

Articolo 6 -Ammissione

1. Possono fare parte del Consorzio: persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali, situati nel territorio degli stessi comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

2. I soggetti che desiderano aderire al Consorzio o rendersi acquirenti e/o sottoscrittori di quote ordinarie e/o speciali o che comunque attribuiscano il diritto di voto in assemblea ordinaria, devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo illustrando brevemente le proprie attività dichiarando:

- la titolarità di un punto di prelievo di energia elettrica sotteso alla medesima Cabina di trasformazione,
- la titolarità o la disponibilità di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili,
- la concessione del diritto di superficie sugli immobili in caso di enti territoriali o autorità locali, compresi i Comuni della Provincia anche mediante accordi ex art 15 L.241/90;
- la compatibilità dell'attività svolta con le finalità consorziali e, per gli Enti, la coerenza dell'attività svolta con gli scopi consortili;

- di conferire mandato esclusivo per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica;
- di condividere gli scopi consortili;
- di accettare il presente Statuto, il Regolamento interno e le deliberazioni già assunte da parte degli organi consortili, nonché impegno a versare i contributi richiesti dal Consorzio e a conformarsi a quant'altro prescritto dal presente statuto.

Articolo 7 – Requisiti per l'ammissione

1. L'ammissione di nuovi consorziati sarà subordinata alla verifica da parte del Consiglio Direttivo della sussistenza in capo all'aspirante consorziato, dei requisiti previsti.
2. Il Consiglio Direttivo provvederà entro trenta giorni dal ricevimento della domanda a dare comunicazione al richiedente dell'espressione positiva o negativa del gradimento, che dovrà essere sempre e comunque motivata.
3. La procedura di ammissione sarà gestita con le modalità espressamente indicate nel Regolamento interno.
4. L'acquisizione della qualità di consorziato comporta, in forza del presente statuto, il conferimento e l'attribuzione al Consorzio, per tutta la durata della medesima, e quindi al Consiglio Direttivo, mandato irrevocabile con rappresentanza, per tutti i poteri necessari o solamente opportuni per il compimento e l'esecuzione di tutte le conseguenti attività ed operazioni concernenti l'attività consortile.
I consorziati manterranno i diritti di cliente finale compreso quello di scegliere il proprio venditore.
5. Per le obbligazioni assunte dagli organi consorziali per conto dei singoli consorziati, questi ultimi ne rispondono in proprio in via esclusiva. Il Consorzio potrà determinare in sede di approvazione del regolamento interno le misure preordinate ad assicurare l'effettività della garanzia.

Articolo 8.- Fondo Consortile

1. Il fondo consortile è costituito:
 - a) dal contributo iniziale versato da ciascuno dei consorziati all'atto dell'ingresso nel consorzio per un importo di €.....; l'ammontare del presente contributo iniziale può essere modificato dall'assemblea ordinaria con i quorum richiesti per l'assemblea straordinaria.
 - b) dall'importo delle penalità che eventualmente saranno pagate dai consorziati per inadempienza ai patti consortili;

2. Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal consorzio verso i terzi.
3. Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'assemblea potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.
4. Ogni consorziato dovrà versare un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, direzione e di gestione, l'ammontare e la forma di versamento del contributo sarà determinato dal comitato direttivo
5. I consorziati consumatori mettono a disposizione un punto di prelievo di energia elettrica (POD) sotteso alla medesima Cabina di trasformazione denominata "....." di cui sono titolari.
6. I consorziati produttori mettono a disposizione l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili di cui hanno la titolarità o la disponibilità connesso alla rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina di trasformazione primaria.
7. I Consorziati Concedenti conferiscono il diritto di superficie su specifiche aree per consentire la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
8. Ai sensi dell'art 2254 c.c. per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal consorziato e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita. Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del consorziato che le ha conferite. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione.

Articolo 9. Regolamento interno

1. Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile sarà predisposto apposito regolamento interno, a cura del comitato direttivo, che dovrà essere approvato dall'assemblea.
2. Fra l'altro il regolamento dovrà:
 - 1) indicare i criteri di ripartizione fra i consorziati dei benefici consortili;
 - 2) determinare le garanzie sussidiarie che i consorziati dovranno fornire al consorzio;
 - 3) fissare la misura ed i criteri delle penalità;
 - 4) stabilire le modalità dei controlli sulle attività dei consorziati;
 - 5) stabilire le modalità di versamento dei contributi per la gestione del consorzio;
 - 6) stabilire le modalità di votazione a scrutinio segreto;
 - 7) regolare ogni altra disposizione in ordine alla pratica attuazione delle disposizioni contrattuali.

Articolo 9. Recesso del consorziato

1. Il consorziato può in qualsiasi momento recedere dal consorzio.

2. Il recesso deve essere comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al comitato direttivo e diviene automaticamente operativo novanta giorni dopo la data della comunicazione, salvo abbia in corso obbligazioni sia verso il consorzio sia verso terzi, di cui il consorzio si sia per quanto gli compete reso garante.

3. La dichiarazione di revoca del mandato all'Ufficio equivale al recesso del consorziato con gli stessi effetti e termini di cui al precedente comma.

Articolo 10 - Sospensione ed esclusione

1. La mancata osservanza di anche una sola delle condizioni espressamente prevista ai fini dell'ingresso nella qualità di consorziato, nonché l'inadempimento di ogni altro obbligo nei confronti del Consorzio, comporta la sospensione dall'esercizio dei diritti consorziali del consorziato autore della violazione, fermo restando il potere di esclusione spettante al Consorzio, come regolato dal presente statuto.

2. La sospensione è deliberata dal Consiglio direttivo amministrativo non appena sia accertata l'esistenza di una delle circostanze che la determinano.

3. Il Consiglio Direttivo può chiedere al consorziato i chiarimenti opportuni ai fini della delibera. Nel termine previsto di venti giorni il consorziato dovrà dimostrare l'insussistenza della condizione considerata quale motivo di sospensione da parte dell'organo amministrativo del Consorzio. In ogni caso, entro il termine di trenta giorni il consorziato sospeso ha l'obbligo di rimuovere la condizione che ha determinato la sospensione, a meno che la suddetta circostanza concreti una giusta causa che determini automaticamente l'esclusione.

4. Qualora sia trascorso il termine di trenta giorni senza che la condizione che ha determinato la sospensione sia stata rimossa l'organo amministrativo avvierà la procedura di esclusione.

5. L'esclusione di un consorziato è deliberata dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo amministrativo e può avere luogo:

- per gravi inadempienze alle obbligazioni che derivano dalla legge;
- per perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dallo statuto per l'ammissione;
- per la sopravvenuta impossibilità di partecipare al raggiungimento dello scopo consortile;
- per interdizione o inabilitazione, qualora si tratti di consorziato persona fisica;
- per una condanna a una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici per gli imprenditori individuali e per i legali rappresentanti delle società o Enti consorziati, ove questi non siano tempestivamente sostituiti;
- per ammissione ad una procedura concorsuale;

-non regolare pagamento dei contributi consortili ove previsti e/o l'inadempimento di ogni altro obbligo nei confronti del Consorzio ;

-non osservanza degli obblighi di buona fede nei confronti del Consorzio , tale da determinare il venir meno del vincolo fiduciario presupposto del rapporto;

-modifica dell'oggetto consortile del consorziato che comporti un cambiamento significativo dell'attività dell'impresa.

6. L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera assembleare. Detta comunicazione deve essere fatta dal Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata A/R o mezzo PEC.

7. Per la liquidazione del consorziato escluso valgono le norme dettate in materia di recesso, in quanto applicabili.

Articolo 12. Trasferimento azienda e successive delibere

1. In caso di trasferimento di azienda in caso di morte o per atto tra vivi, il nuovo titolare dell'impresa subentra nel contratto di consorzio a condizione che:

- 1) esso sia in possesso di tutti i requisiti per l'ammissione al consorzio;
- 2) la deliberazione dell'assemblea relativa alla partecipazione del nuovo titolare al consorzio sia adottata con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei consorziati presenti o rappresentati. Deve essere presa entro trenta giorni dal trasferimento.

2. Le deliberazioni relative all'esclusione dei consorziati o, nel caso di trasferimento di azienda, alla non ammissione del nuovo titolare, debbono essere notificate dal presidente agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro i quindi giorni successivi alla deliberazione. Entro trenta giorni dalla data della notifica, le deliberazioni possono essere impugnate davanti all'autorità giudiziaria.

3. Le deliberazioni diventano operative immediatamente dopo il decorso del termine suddetto, ma la impugnativa davanti all'autorità giudiziaria ha effetto sospensivo.

Articolo 13. Responsabilità consorziati receduti o esclusi

1. I consorziati receduti o esclusi e i nuovi titolari delle imprese trasferite per causa di morte o per atto tra vivi non ammessi al consorzio sono responsabili verso il consorzio e verso di terzi, nei modi indicati nell'art. 2615 c.c, per tutte le obbligazioni assunte dal consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla data stessa.

2. Al consorziato receduto o escluso o non ammesso a seguito di trasferimento dell'impresa sarà rimborsato unicamente il contributo al fondo consortile da lui o dal suo dante causa versato previa

detrazione di ogni suo debito verso il consorzio, compresa l'aliquota a suo carico per l'eventuale reintegro del fondo consortile.

3. Ogni rimborso sarà effettuato entro trenta giorni dall'adempimento di tutte le obbligazioni per cui sussista una sua responsabilità.

Articolo 14- Contributo annuale dei consorziati

1. Il Consorzio potrà richiedere ai consorziati contributi annuali, che saranno determinati dall'Assemblea dei Consorziati, su proposta del Consiglio Direttivo.

2. La determinazione, le modalità ed i tempi di versamento delle quote annuali di contribuzione alle spese di funzionamento di cui all'art.2615-*ter* c.c. è regolata nell'apposito regolamento di disciplina del funzionamento del consorzio.

3. Le quote annuali eventualmente previste saranno esigibili al primo gennaio dell'anno di riferimento e saranno dovute dai consorziati presenti a quella data.

Articolo 15- Diritti e doveri dei consorziati

1. Tutti i consorziati hanno diritto a:

-eleggere gli organi consorziali ed essere eletti negli stessi, eccezion fatta per la carica di Presidente;

-ricoprire le cariche consortili;

-partecipare all'Assemblea dei consorziati;

- mantenere i propri i diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica;

- ricevere dal Consorzio i benefici relativi all'energia elettrica condivisa, ai sensi del Regolamento interno ("Regolamento"), al netto delle spese sostenute dalil Consorzio.

2. I consorziati dovranno rispettare l'atto costitutivo, lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi consorziali e provvedere al pagamento del contributo annuale se deliberato.

3. I consorziati si obbligano a conformare il proprio comportamento a principi di correttezza reciproca, in particolare con riferimento all'adozione delle scelte relative all'attività ordinaria e straordinaria del Consorzio .

Articolo 16. Organi del consorzio

Gli organi del consorzio sono:

- 1) l'assemblea generale dei consorziati;

- 2) il comitato direttivo;
- 3) il presidente, il vicepresidente.

Articolo 17.- Assemblea generale dei consorziati

1. L'assemblea è costituita da tutti i consorziati e tutti essi hanno diritto di voto, a condizione che abbiano completamente versato i contributi e le penalità dovute al consorzio.

2. I consorziati hanno diritti di voto in misura pari ai conferimenti eseguiti.

3. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei consorziati, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente contratto, obbligano tutti i consorziati.

4. L'assemblea elegge i componenti del comitato direttivo, il vicepresidente del consorzio, emana le direttive per il suo funzionamento e per la sua attività e per il miglior raggiungimento dei suoi scopi, discute ed approva i rendiconti di ogni esercizio, delibera su qualsiasi altro argomento riservato dalla legge o dal presente contratto alla sua competenza.

5. L'assemblea ordinaria inoltre delibera:

-sulla eventuale quota annuale di contribuzione nella misura determinata dal Consiglio Direttivo ;

-sull'utilizzo degli incentivi nonché degli ulteriori importi che dovessero essere riconosciuti alla Comunità Energetica, per: la destinazione alla riduzione dei costi energetici dei consorziati anche tramite compensazione per gli eventuali rimborsi di pagamenti delle bollette ove la comunità deliberi di accettare la delegazione di pagamento per le bollette degli consorziati; per la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere consortile e a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno consortile nell'area della comunità, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili in cui il produttore sia la Comunità Energetica, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ma gestiti come produttore da un soggetto terzo o un consorziato della Comunità Energetica;

- delibera sulla ripartizione e sull'utilizzo delle tariffe incentivanti;

- nomina la Comunità quale soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e stabilisce se delegare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento delle bollette.

Art. 18.- Convocazione e funzionamento assemblea

1. L'assemblea è convocata dal presidente almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei consorziati.

2. La convocazione sarà fatta a mezzo di lettera raccomandata, o con ogni mezzo idoneo a provare l'avvenuta trasmissione e ricezione (mail, fax, ecc.) da spedirsi ai consorziati almeno cinque giorni prima

di quello fissato per la riunione, l'invito dovrà contenere l'ordine del giorno e l'indicazione della data e dell'ora stabilita per la prima e seconda convocazione e del luogo in cui si svolgerà la riunione.

3. La **seconda convocazione** potrà essere fissata nello stesso giorno ed ora successiva.

4. Il presidente dovrà consentire la trattazione in assemblea anche di altri argomenti proposti per iscritto dai consorziati almeno tre giorni prima della riunione.

5. L'assemblea è presieduta dal presidente del consorzio, o, in sua assenza, dal vicepresidente. Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea per ogni convocazione.

6. Per la regolare costituzione dell'assemblea in **prima convocazione** e per la validità delle sue deliberazioni, è necessario che sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei consorziati.

7. L'assemblea in **seconda convocazione** delibererà validamente qualunque sia il numero dei consorziati presenti.

8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

9. Le deliberazioni dell'assemblea saranno raccolte in verbali trascritti in apposito libro, e sottoscritti dal presidente e dal segretario, e messi a disposizione dei consorziati per visione.

10. L'**assemblea straordinaria** è convocata dal presidente a seguito di deliberazione del comitato direttivo per deliberare sulle modifiche del contratto di consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su tutto ciò che è demandato alla sua competenza per legge e per contratto.

11. Può validamente deliberare in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei consorziati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, la metà. Per le deliberazioni occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei consorziati presenti o rappresentati.

12. Il voto è palese.

13. I consorziati possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Questi ultimi devono dimostrare la propria legittimazione mediante delega conferita per iscritto dal consorziato e verrà acquisita agli atti consortili.

14. La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

15. Se il consorziato ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il consorziato in assemblea; in alternativa, l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

16. La stessa persona non può rappresentare più di tre consorziati.

17. L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio Direttivo o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea nomina un segretario per la verbalizzazione. Nel caso di verbalizzazione a cura del notaio non occorre l'assistenza del segretario.

18. Il Presidente dell'assemblea constata la regolare costituzione della stessa, verifica l'identità e la legittimazione dei presenti, disciplina lo svolgimento dell'assemblea ed accerta e proclama i risultati delle votazioni. Inoltre, il presidente dell'assemblea regola i lavori assembleari stabilendo l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno; egli ha altresì, il potere di proporre le procedure che possono, tuttavia, essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

19. L'assemblea deve svolgersi con modalità tali da consentire a tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi di rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

20. L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, mediante videoconferenza, web conference, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni. Le modalità di svolgimento dell'assemblea devono essere compatibili con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

21. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per l'esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione sulla Piattaforma gestionale entro i termini di legge, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

22. Il verbale deve indicare: la data dell'assemblea; l'identità dei partecipanti le modalità e i risultati delle votazioni; l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato; su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

23. L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai consorziati che non abbiano votato a favore della delibera assunta.

Art. 19. Comitato direttivo

1. Il comitato direttivo è composto dal presidente, dal vicepresidente e da quattro membri scelti fra i consorziati. Il comitato direttivo dura in carica da tre anni.

2. Si riunisce ogni qualvolta il presidente o che ne fa le veci, lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno quattro membri.
3. I suoi componenti sono convocati a cura del presidente a mezzo raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente l'ordine del giorno e l'indicazione dell'ora del giorno e del luogo della riunione.
4. In caso di vacanza provvederà lo stesso comitato con deliberazione che sarà valida soltanto fino alla prima riunione dell'assemblea. Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno tre componenti, oltre il presidente o che ne fa le veci.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. A parità di voti prevale quello del presidente.
6. Il comitato direttivo ha tutti i poteri per amministrare il consorzio, tra cui
 - la compilazione del bilancio consuntivo e preventivo,
 - l'assunzione e l'inquadramento del personale dell'ufficio, la nomina di un direttore, la sua revoca e l'attribuzione dei suoi poteri,
 - l'irrogazione delle penalità, l'ammontare e le modalità di versamento dei contributi per la gestione del consorzio,
 - la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo,
 - la predisposizione di modifiche al presente contratto da sottoporre all'assemblea straordinaria,
 - la predisposizione del regolamento da sottoporre all'assemblea ordinaria per l'approvazione, esclusi quei compiti che per legge o per contratto sono demandati al presidente o all'assemblea.
7. La responsabilità dei suoi componenti verso i consorziati è regolata dalle norme sul mandato.

Articolo 20. Presidente

1. Il presidente è nominato dall'Autorità di sistema portuale e dura in carica tre anni. Al presidente è attribuito il potere:
 - di convocare e presiedere l'assemblea ed il comitato direttivo;
 - di rappresentare il consorzio ad ogni effetto, anche in consorzio,
 - di dare le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del consorzio;
 - di vigilare sulla conservazione e la tenuta dei documenti;
 - di accertare che si operi in conformità degli interessi del consorzio;
 - di adempiere agli incarichi espressamente conferitegli dall'assemblea o dal comitato direttivo.

2. Previa autorizzazione del comitato direttivo, può delegare alcune sue funzioni al vicepresidente o al direttore del consorzio. In caso di sua assenza o di suo impedimento, le sue funzioni saranno esercitate dal vicepresidente.
3. La firma sociale spetta al presidente, in caso di sua assenza o impedimento, al vicepresidente.
4. Il presidente, qualora venga a conoscenza di qualche infrazione alle disposizioni del contratto o del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi sociali, invita il consorzio inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca immediatamente il comitato direttivo per deliberare i consequenziali provvedimenti ed eventualmente determinare la misura delle penalità.
5. La deliberazione del comitato direttivo sarà comunicata dal presidente al consorziato interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
6. Il consorziato deve effettuare il versamento della penalità entro dieci giorni dalla comunicazione di cui sopra.
7. Nel regolamento interno saranno stabilite le misure minime e massime delle penalità anche in relazione alla gravità ed alla diversità delle inadempienze. In casi particolarmente gravi o di recidiva, i minimi ed i massimi delle penalità applicabili si intendono duplicati.

Articolo 21. Bilancio

1. Alla fine di ogni anno solare il comitato direttivo predisporre, in osservanza alle norme di legge, il bilancio consuntivo da presentare all'assemblea che deve discuterlo ed approvarlo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
2. Il bilancio consuntivo è costituito dal rendiconto delle attività e passività del consorzio comprese dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
3. È facoltà del comitato direttivo predisporre un bilancio preventivo che individuerà l'attività prevista per l'anno assunto in considerazione e gli impegni economico –finanziari da ciò derivanti.

Articolo 22 - Scioglimento e Liquidazione

1. Il Consorzio si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto: a) per il decorso del termine; b) per il conseguimento dell'oggetto consortile o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro quindici giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie; c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea; d) per deliberazione dell'assemblea; e) per le altre cause previste dalla legge.

2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di cinque giorni dal loro verificarsi.
3. L'Assemblea straordinaria dei consorziati nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.
4. I residui finali di liquidazione, dopo il rimborso delle quote, dovranno essere devoluti, con delibera dell'Assemblea.

Articolo 23 – Controversie

Qualsiasi controversia, di qualsiasi natura dovesse insorgere tra i consorziati o tra costoro e il Consorzio circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente Statuto e del Regolamento sarà devoluta alla competenza del Tribunale di Bari

Articolo 24 - Rinvio

Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, alle leggi in materia tempo per tempo vigenti e ai regolamenti interni.